



**La CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA**

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la lettera n. 21559 del 23 novembre 2015 - trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 40 del 27 novembre 2015, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 27 novembre 2015 con il n. 0004293-27/11/2015-SC\_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Cogoleto ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 45 del 15 dicembre 2015 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

**PREMESSO IN FATTO:**

Il Sindaco del Comune di Cogoleto ha formulato una richiesta di parere in materia di limiti alla spesa per il personale. Nello specifico la questione posta riguarda un profilo applicativo dell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui è previsto che gli obiettivi di riduzione delle spese di personale e di

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale siano conseguiti, dagli enti sottoposti al patto di stabilità interno, attraverso azioni rivolte, tra l'altro, alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

In via preliminare, il Sindaco istante richiama la delibera di orientamento n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 18 settembre 2015, resa dalla Sezione delle Autonomie ai sensi dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha ritenuto la disposizione in questione immediatamente cogente e, inoltre, applicabile alla stregua del parametro fissato dal comma 557-*quater* dello stesso art. 1, della legge n. 296 del 2006.

La verifica del rispetto, nel 2014, di tale obbligo normativo, pertanto, richiede in concreto un confronto tra il valore assunto in tale anno dal rapporto tra spesa di personale e totale delle spese correnti, da una parte, e il parametro di riferimento dato dal valore medio dell'analogo rapporto nel triennio 2011-2013, dall'altra.

Al riguardo, nella nota pervenuta viene osservato che nei documenti di bilancio dell'Ente relativi all'esercizio 2013 risulta compresa, tra le spese correnti, la quota dell'imposta municipale propria di spettanza del comune destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Diversamente, nell'esercizio 2014, tale quota, sebbene confermata dal comma 380-*ter*, lettera a), dello stesso art. 1, della legge n. 228 del 2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), non è stata rilevata contabilmente nei documenti di bilancio del Comune in osservanza dell'articolo 6, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, a decorrere da tale anno, i comuni iscrivano in entrata il gettito dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato al bilancio dello Stato per costituire la dotazione del menzionato Fondo di solidarietà comunale.

Ciò considerato, il Sindaco del Comune di Cogoleto chiede se, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle

spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, possa essere esclusa dalla spesa corrente del 2013 la suddetta quota dell'imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative delle disposizioni in tema di limiti alla spesa di personale, dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

3. Nel merito, si tratta sostanzialmente di stabilire se, ai fini della verifica del rispetto, nel 2014, dell'obbligo di riduzione dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, previsto dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, possano essere sterilizzati gli effetti conseguenti al mutato criterio di contabilizzazione della quota dell'imposta municipale propria di spettanza del comune nei vari anni versata all'entrata del bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, commi 380 e 380-ter, della legge n. 228 del 2012, la quale è compresa nel bilancio relativo all'esercizio 2013 tra le spese correnti mentre, viceversa, non è in alcun modo rilevata nel bilancio dell'esercizio 2014 in virtù dell'intervenuto art. 6, del decreto-legge n. 16 del 2014.

Il profilo di concreta rilevanza della questione prospettata è di tutta evidenza. Il rapporto tra le spese di personale e un totale di spese correnti di ammontare inferiore, in quanto non comprendente la quota in argomento, subisce, *ceteris paribus*, ovvero anche nell'astratta ipotesi di parità delle altre condizioni di gestione, un innalzamento non conforme al dettato legislativo.

Inquadrate in questi termini il quesito proposto dal Comune di Cogoleto, questa Sezione ritiene di risolvere il medesimo in senso affermativo. Pertanto, in sede di determinazione del parametro di riferimento cui va commisurata, per l'anno 2014, la riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, l'Ente può calcolare l'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013 scomputando dal totale della spesa corrente del 2013 la quota dell'imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Si osserva, infatti, che tale correttivo è idoneo a neutralizzare, ai fini della verifica dell'andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma in questione, le conseguenze distorsive derivanti dall'applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in entrambe le annualità prese a riferimento, e consente quindi di valutare il rispetto dell'obbligo normativo previa riconduzione ad omogeneità dei dati relativi alle grandezze da comparare.

In tal senso, la soluzione evidenziata risulta perfettamente in linea con gli indirizzi di orientamento formulati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2013/QMIG del 26 luglio 2013, dalla quale si ricava che, ove dall'introduzione di nuove regole di imputazione contabile derivino riflessi sul piano dell'applicazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che assegnano rilievo all'andamento nel tempo di determinate risultanze di bilancio, occorre individuare i rimedi opportuni per ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, i quali devono essere ricostruiti sulla base di criteri omogenei.

Tale assunto si rivela ancor più valido in riferimento ai termini della questione

esaminata in questa sede, considerato che il mutamento dei criteri di contabilizzazione ha ad oggetto in questo caso, non tanto un'effettiva voce di spesa, quanto piuttosto, come emerge dalla lettera dell'art. 6, del decreto-legge n. 16 del 2014, un'operazione di mera regolazione finanziaria nei rapporti fra il Comune e lo Stato. Si tratta, infatti, della modalità di registrazione contabile della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, dal 2014 è trattenuto dall'Agenzia delle entrate, all'atto del riversamento agli enti delle somme a tale titolo pagate dai contribuenti, per essere direttamente versata all'entrata del bilancio dello Stato in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al ridetto art. 1, commi 380 e 380-ter, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Cogoleto.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.

Il magistrato relatore  
*(Claudio Guerrini)*

Il Presidente  
*(Ermanno Granelli)*

Depositato in segreteria il 21.12.2015

Il funzionario preposto f.f.  
Antonella Sfettina